

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto, si fa riferimento alla scheda di polizza per la totalità delle stesse. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

**Che tipo di assicurazione è?**

Il Prodotto denominato "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE PER I COMMERCIALISTI - COMPENSAZIONE IVA" copre, nella forma "*claims made*", la responsabilità civile ai sensi di legge derivante nell'esercizio dell'attività di assistenza fiscale.



**Che cosa è assicurato?**

- ✓ assistenza fiscale come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e/o integrazione di legge;
- ✓ Compensazione Credito IVA;
- ✓ Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap;
- ✓ Rimborsi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 175/14;

Limitatamente al Visto di conformità, sono inoltre comprese in garanzia solo se previsti dalla normativa di cui sopra:

- ✓ attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti CRAL aziendali
- ✓ sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'assicurato per responsabilità attribuibili all'assicurato stesso;
- ✓ fatto colposo e/o doloso di collaboratori;
- ✓ ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento;
- ✓ uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali;
- ✓ tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;
- ✓ redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- ✓ domiciliazione ai fini fiscali;
- ✓ rappresentanza per i rapporti tributari.
- ✓ funzione di revisore di enti locali

(coperture principali)



**Che cosa non è assicurato?**

La polizza non copre i danni derivanti da:

- ✗ guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e atti di terrorismo.
- ✗ esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ✗ circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o di impiego di aeromobili;
- ✗ conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture: interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua: alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- ✗ in relazione a fatti commessi quando si trovi, per motivi disciplinari, sospeso, inabilitato o destituito dall'attività professionale.
- ✗ all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa
- ✗ impegno assunto in relazione a disponibilità di fondi, proprietà immobiliari o personali, beni e/o merci, o qualsiasi forma di investimento;
- ✗ perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
- ✗ rischio contrattuale puro;
- ✗ Responsabilità professionali causate da Computer Virus Computer virus;
- ✗ uso non autorizzato di, o dall'accesso non autorizzato ad un sistema per computer;
- ✗ incarichi di consigliere di amministrazione o sindaco

**Salvo sia stata effettuata espressa estensione sono esclusi:**

- ✗ attività nei CAAF o CAF

(esclusioni principali)



## Ci sono limiti di copertura?

- Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
- I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)
- Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza, successivamente la scadenza del periodo di polizza e/o per atti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto)
- I danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile



## Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento nei confronti dell'assicurato avanzate in Italia.



## Che obblighi ho?

Obbligo di:

- pagamento del premio
- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato

**Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile**

- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso scritto al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società indicando a ciascuno il nome degli altri, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile

**L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**

- in caso di sinistro l'assicurato dovrà informare la Compagnia o l'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 10 giorni da quando ha ricevuto o è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento.

**L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo**

- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto



## Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto secondo le modalità e i termini previsti dalla Scheda. È valido il pagamento effettuato al Broker a mezzo bonifico bancario con valuta compensata.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. La polizza ha durata di un anno senza tacito rinnovo.

Qualora il contraente non versi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).



## Come posso disdire la polizza?

Non sono previste clausole di disdetta.